

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna (nel seguito indicata come "Ordine"), con sede legale in Ravenna, Viale Randi, 37, C.F.: 80004300390, P.E.C. ordine.ravenna@ingpec.eu, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Ing. Massimo Rosetti

E

Alma Mater Studiorum- Università di Bologna- Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM), nel seguito indicato come "Dipartimento", con sede legale in Via Zamboni n. 33- 40126 Bologna, P.IVA e C.F. 80007010376, e sede amministrativa DICAM in Viale del Risorgimento n. 2- 40136 Bologna, P.E.C.: dicam.dipartimento@pec.unibo.it, in persona del Direttore e rappresentante legale pro-tempore, Prof. Stefano Gandolfi domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, autorizzato alla stipula del presente con Decreto del Direttore rep.12/2024, prot.271/2024 del 24/01/2024.

PREMESSO CHE

- l'Ordine è un ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia e ha, tra le proprie finalità, lo svolgimento di attività mirate a diffondere e difendere l'applicazione di principi deontologicamente corretti ed etici nell'esercizio della professione, organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli iscritti, favorire la rappresentanza dell'Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici e associazioni, svolgere attività

culturali e assistenziali, per la crescita della categoria professionale e della società civile in generale;

- l'Ordine ha interesse a perseguire i propri obiettivi attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione con l'Università nei settori della didattica, della ricerca applicata e della terza missione;

- l'Ordine, anche attraverso i propri iscritti, dispone di strutture, strutture organizzative, nonché di specifiche competenze tecniche e professionali che può mettere a disposizione della Istituzione Universitaria;

- il Dipartimento è parte dell'Università di Bologna, di una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e concorre allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione, anche permanente, il dialogo con la società quale fattore di sviluppo economico-sociale mediante il trasferimento delle conoscenze sul territorio ;

- il Dipartimento, per il conseguimento di tali finalità, promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, anche in ambito locale, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;

- il Dipartimento può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni, corsi di aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Inoltre, il Dipartimento promuove l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione, di perfezionamento;

- il Dipartimento organizza ed eroga le attività didattiche di tre corsi di studio sul campus di Ravenna : il corso di laurea in Building Construction Engineering (L-23 - SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA), il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi (LM-24 - INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI) e il corso di laurea magistrale in Offshore engineering (LM-22 - INGEGNERIA CHIMICA, LM-35 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO) e lavora alla promozione degli stessi a livello locale, nazionale e internazionale.

Tutto ciò premesso l'Università e l'Ordine

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si considerano interamente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

Il presente accordo definisce le modalità di collaborazione tra le parti, per la realizzazione di attività congiunte di formazione riguardanti i tre Corsi di studio citati in premessa. Nello specifico le parti convengono di attivare

forme di collaborazione nell'ambito di tematiche di mutuo interesse, quali:

- a) svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato iscritto all'Ordine, di seminari, conferenze ed attività didattiche collaterali da definirsi, a supporto e completamento della didattica curriculare e extracurriculare svolta presso l'Università nei limiti della normativa vigente;
- b) svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato iscritto all'Ordine, di seminari, conferenze ed attività didattiche collaterali da definirsi, finalizzate alla sensibilizzazione degli studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale ai temi della deontologia ed etica professionale, dei comportamenti attesi dagli iscritti all'albo nell'esercizio della professione, nei rapporti con i colleghi e con lo stesso Ordine, della tutela degli iscritti per assicurare il rispetto delle competenze attribuite per legge agli ingegneri e delle norme che disciplinano l'affidamento di incarichi professionali;
- c) svolgimento di periodi di tirocinio aziendale di studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale presso l'Ordine e i relativi iscritti. Per queste attività si rimanda ad una apposita convenzione da stipulare secondo le regole approvate dagli Organi Accademici;
- d) svolgimento di Tesi di Laurea da parte di studenti dei corsi di Laurea Magistrale, su temi proposti dall'Ordine;
- e) svolgimento di visite tecniche presso le strutture dell'Ordine e dei relativi iscritti da parte di gruppi di studenti dell'Università;
- f) eventuale co-finanziamento da parte dell'Ordine di attività didattiche professionalizzanti di interesse dell'Ordine, da definirsi, a

supporto e completamento della didattica curriculare e extracurriculare

svolta presso l'Università;

g) eventuale co-finanziamento da parte dell'Ordine di borse di studio

premierali per studenti e premi per Tesi di Laurea e per Tesi di Laurea

Magistrale su temi di interesse dell'Ordine, a valorizzazione della

professione ingegneristica;

l) svolgimento di attività di formazione congiunta per la preparazione

dei candidati e per la migliore organizzazione degli Esami di Stato per

l'abilitazione alla professione di Ingegnere;

m) svolgimento, da parte di personale docente e ricercatore

dell'Università, di corsi di formazione e aggiornamento della competenza

professionale riservati agli iscritti dell'Ordine, anche ai fini del rilascio di

Crediti Formativi Professionali;

n) svolgimento di convegni, seminari, e riunioni tecniche/scientifiche,

stabilite in comune accordo, finalizzate all'incentivazione e valorizzazione

della proprietà intellettuale, all'incentivazione e valorizzazione di

imprenditorialità e professionalità ad elevato grado di innovazione,

produzione di beni pubblici di natura sociale educativa e culturale quali

beni culturali, tutela della salute, formazione continua e public

engagement;

o) svolgimento di iniziative dedicate all'orientamento in ingresso,

all'orientamento in uscita e al placement degli studenti dei Corsi di Laurea

e dei Corsi di Laurea Magistrale.

La concreta definizione e attuazione delle iniziative avverrà ove

necessario mediante la stipula di accordi attuativi che dovranno

richiamare e rispettare il presente Accordo e indicare le modalità attuative delle iniziative medesime.

Art. 3 Accordi attuativi

Gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, economico- finanziaria, e relativi alla sicurezza, riguardanti la realizzazione delle attività di formazione di cui all'Art. 2, ove necessario saranno regolati da specifici accordi a norma di legge.

Art. 4 - Referenti dell'accordo

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle parti designa un Referente, al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione e l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Per il Dipartimento è individuato il Prof. Alessandro Marzani;

Per l'Ordine è individuato il Dott. Ing. Massimo Rosetti.

L'eventuale sostituzione del referente da parte del Dipartimento o da partedell'Ordine dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra parte per iscritto.

Al termine di scadenza del presente Accordo il Referente del Dipartimento redige una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e in caso di richiesta di rinnovo, un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 5 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento delle finalità prefissate dal presente Accordo, il Dipartimento e l'Ordine si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di

attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca e terza missione, secondo quanto indicato nei successivi accordi attuativi nei quali saranno declinate specificatamente le modalità di cui sopra e nel rispetto della rispettiva normativa.

Trovano applicazione le disposizioni di cui ai Codici di comportamento/Etici dei dipendenti pubblici e in vigore nell'Ateneo.

Art. 6 Risultati delle collaborazioni

Fermo restando che ciascuna delle parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Negli accordi attuativi saranno previste clausole specifiche relative alla modalità di protezione, di ripartizione degli oneri, gli usi consentiti e le regole per la difesa dei diritti di proprietà industriale.

Art. 7 Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione del presente accordo quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quelle del Dipartimento.

Art. 8 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla

sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Il personale delle parti che si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenersi. Le parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui al presente accordo, i soggetti cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.81/2008 sono individuati nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/2008 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/1995. In questo caso le parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (art. 61, comma 2, D. Lgs. n. 230/1995) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del

personale.

Si rimanda agli specifici accordi/atti esecutivi l'individuazione, nel dettaglio, dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché le modalità per il corretto adempimento degli obblighi stessi e le competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature in uso alle parti. Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nelle rispettive sedi, nella consapevolezza che la violazione di tali obblighi di condotta possa costituire causa di risoluzione del presente Accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 9 Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative, previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle in materia di responsabilità civile e di infortuni, dei propri dipendenti, collaboratori e studenti che, a vario titolo, saranno coinvolti nell'attuazione del presente Accordo e dei relativi accordi attuativi.

Negli accordi attuativi, le parti stabiliranno le modalità concrete per la corretta attuazione di quanto sopra.

Art. 10 Riservatezza

Le parti si impegnano, anche negli accordi attuativi, a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori, studenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell'attività svolta nell'ambito ed in conseguenza del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo,

a conoscenza.

Art. 11 Trattamento dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e dalla relativa normativa di riferimento.

Art. 12 Utilizzo dei segni distintivi delle parti

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare, il nome, o altro segno distintivo dell'altra parte (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli accordi attuativi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università di Bologna.

Art. 13 Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 14 Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo ha una durata pari a 4 (quattro) anni, a decorrere dalla

data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovato. Le parti hanno facoltà di recesso anticipato dal presente accordo. Il recesso deve essere notificato tramite P.E.C. e produce effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica.

Il recesso produce effetti per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito, inoltre le parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 15 Modifiche

Le modifiche al presente Accordo, previamente concordate dalle parti, potranno essere apportate solo in forma scritta e dovranno essere approvate dai rispettivi organi competenti.

Art. 16 Risoluzione

La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di risoluzione per mutuo consenso, lo stesso deve risultare da atto scritto, previamente approvato dagli Organi competenti, che dovrà disporre anche in merito agli effetti sugli accordi attuativi in essere, al fine di salvaguardare e portare a conclusione i progetti già avviati alla data di risoluzione.

Art. 17 Foro competente

Le parti stabiliscono fin d'ora che per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo e dei successivi accordi attuativi, che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 18 Registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata e perfezionato con firma digitale (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale come stabilito dal DPR n. 642/1972. Le spese di registrazione e di bollo resteranno a carico dell'Ordine.

Art. 19 Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Firmato digitalmente

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI -
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL DIRETTORE
PROF. STEFANO GANDOLFI

ORDINE INGEGNERI DI RAVENNA